



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA 4° SETTORE TECNICO

N. 101 del 19-09-2024

Oggetto: RIMOZIONE DI ALCUNI STALLI DI SOSTA IN VIA V. TOTI PER LAVORI EDILI SU FABBRICATO ANGOLO CON VIA V. VENETO 52.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 4° SETTORE TECNICO

PREMESSO che con Prot. 15232 del 11/09/2024 è stata acquisita la richiesta di nulla osta per l'occupazione di suolo pubblico ed emissione di ordinanza per la regolamentazione del traffico per il periodo 18/09/2024 – 19/10/2024 in un tratto di strada di Via C. Battelli per l'esecuzione di lavori edili su fabbricato ubicato nella Via V. Veneto angolo con Via Battelli n. 2, oggetto di CILA Prot. 15193 del 11/09/2024, inoltrata dal tecnico incaricato Geom. M.U.;

PREMESSO ALTRESÌ che con nota Prot. 15668 del 17/09/2024 il tecnico incaricato Geom. M.U. comunicava che “...*causa maltempo l'occupazione non avrà inizio a partire dal giorno 18/09/2024, ma bensì a partire da lunedì 23/09/2024, ...*”

VISTO il parere rilasciato dalla Polizia Locale Associata Alta Valle del Metauro in merito alla richiesta Prot. 15232 del 11/09/2024: “*N.O. ai sensi del C.d.S. si prescrive l'occupazione dovrà essere resa visibile nelle ore notturne e/o in caso di scarsa visibilità. Ricadendo sul marciapiede dovrà essere realizzato a sbalzo o a tunnel, ovvero dovrà essere realizzato un passaggio pedonale protetto, parallelo e per tutta la lunghezza dell'occupazione, anche in questo caso l'occupazione della carreggiata dovrà essere resa visibile nelle ore notturne e/o in caso di scarsa visibilità dovrà essere posizionata lungo la via di marcia il pannello a strisce nere*” e “*N.O. ai sensi del C.d.S. per l'emanazione dell'ordinanza istitutrice il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata 0-24 per tutta la lunghezza del marciapiede occupato*”.

CONSIDERATO che per consentire l'esecuzione dei lavori edili oggetto di CILA Prot. 13618 del 12/09/2024 risulta opportuno procedere con la rimozione di alcuni stalli di sosta in Via Battelli, come descritto in planimetria allegata alla richiesta Prot. 15193 del 11/09/2024, dal 23/09/2024 al 19/10/2024;

RICHIAMATI il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", come da ultimo modificato dalla L. n. 120/2010 e, in particolare l'art. 5 comma 3 all'art. 6 comma 4, lettera b), l'art. 42 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

ORDINA

□ **DAL 23/09/2024 AL 19/10/2024:**

- l'istituzione del divieto di sosta temporaneo con la sanzione accessoria della rimozione forzata 0 – 24 degli stalli di sosta in Via Toti per una lunghezza corrispondente alla recinzione di cantiere installata;

Gli obblighi e divieti sono portati a conoscenza degli utenti mediante apposizione di idonea segnaletica stradale da parte della Ditta appaltatrice i lavori.

La ditta appaltatrice i lavori, è tenuta altresì ad osservare le norme dei Piani di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle vigenti leggi in materia di Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro.

Ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, agli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A norma dell'art.8, Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Luca STORONI.

Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Codice della Strada.

Che la presente ordinanza sia notificata:

- alla Ditta esecutrice dei lavori per il tramite del tecnico incaricato Geom. M.U.;

che la presente ordinanza sia inoltre trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Fermignano;
- al Comando della Polizia Stradale di Urbino (PU);
- al Comando di Polizia Locale Associata "*Alta Valle del Metauro*";

Il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 19/09/2024

Ordinanza 4° SETTORE TECNICO n.22 del 19-09-2024 COMUNE DI FERMIGNANO

**IL RESPONSABILE DEL
4° SETTORE TECNICO
F.to Arch. Luca STORONI**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-09-2024 al 04-10-2024
Fermignano 19-09-2024

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giulio SACCHI**